
Appalto e subappalto con responsabilità estesa al committente

di [Cosimo Turrisi](#)

Publicato il 19 Maggio 2012

la normativa relativa ai versamenti delle ritenute e dell'IVA in sede di contratti di appalto prevede, in base al codice degli appalti pubblici, la corresponsabilità dell'appaltatore e del committente

L'appalto è il contratto con cui una parte detta appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra committente o appaltante un'opera o un servizio. L'appaltatore, che solitamente è un imprenditore, è tenuto ad organizzare i mezzi e a svolgere ogni attività necessaria alla realizzazione dell'opera dedotta in contratto, secondo le modalità pattuite ed a regola d'arte. L'obbligazione assunta garantisce un risultato, in quanto il pieno adempimento coincide solo con la completa realizzazione dell'opera

Nell'ordinamento italiano, il contratto d'appalto è regolato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile, mentre la disciplina di riferimento è costituita dal D.lgs 163/2006, il cosiddetto "Codice dei Contratti pubblici" e dal regolamento di esecuzione e attuazione, il D.P.R. 207/2010.

In ambito tributario, in particolare, l'art. 2, c. 5-bis del **D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012 n. 44**, ha modificato l'art. 35 del D.L. 223/2006 (sostituendo il comma 38) ed ha introdotto nell'appalto di opere o di servizi, la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, nonché con ciascun eventuale subappaltatore, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'iva relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto.

Le modifiche introdotte dall'articolo 21 del D.L. semplificazioni n. 5/2012 in materia di responsabilità solidale negli appalti, avevano già precisato in materia di trattamenti retributivi e contributivi previdenziali l'ambito della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore prevista dall'art. 29 del D.L. n. 276/2003 al comma 2, stabilendo che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro era obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del

contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili (di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento).

A seguito delle citate modifiche introdotte dall'art. 2 c. 5 bis del DL n. 16 *“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento”* (D.L. n. 223/06, art. 35, c. 28). Tale solidarietà è di portata ampia, infatti, mentre la norma precedente attribuiva al solo appaltatore la responsabilità degli adempimenti riguardanti i versamenti del subappaltatore, la nuova formulazione attribuisce al committente la **responsabilità solidale con l'appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori**.

Le “cautele possibili” da adottare che possono portare all'esclusione della responsabilità del committente o dell'appaltatore, non sono state individuate dalla norma o dalla prassi. Nel caso di amministrazioni pubbliche o società a prevalente partecipazione pubblica, ad esempio, esistono già delle verifiche da farsi (ex art. 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) in base alle quali *“prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ... se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”*. In altri contesti, invece, sarebbe, forse, auspicabile un comportamento prudentiale che si avvalga, ad esempio, di documenti di regolarità contributiva o fiscale rilasciati dagli organi a ciò deputati o utilizzi dichiarazioni sostitutive o asseverazioni di professionisti attestanti il versamento delle ritenute o dell'Iva da parte di appaltatori e subappaltatori, il tutto in attesa di ulteriori indicazioni o chiarimenti legislativi o ministeriali.

18 maggio 2012

Cosimo Turrisi